



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 09/04/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 7 aprile 2015, n. 5**

“AMIU s.p.a.” Discarica sita in agro di Trani alla località Purovecchio - Revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 597 del 24 settembre 2008 ai sensi dell’articolo 29-decies - comma 9 c) del D.Lgs. 152/06 e smi. codice attività IPPC 5.4 - Fascicolo 109.

L’anno 2015 addì 5 del mese di Aprile in Modugno (Ba), presso l’Ufficio A.I.A.

Il Dirigente dell’Ufficio  
Autorizzazione Integrata Ambientale

visti:

- il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- gli artt. 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;
- la D.G.R. Puglia n. 3261/98;
- gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/01;
- l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03: «Codice in materia di protezione dei dati personali», in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. Puglia n. 767/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24/06/2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell’ambito del Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 20/02/2015 con la quale è stato affidato, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di direzione del Servizio Riforma Fondiaria;
- la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4 del 04/03/2015 con la quale è stato affidato l’incarico ad interim dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale al dott. Giuseppe Maestri, ai sensi dell’art. 18, co. 3 del DPGR n. 161/2008;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 04 del 09/03/2015 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali ad interim al Dirigente dell’Ufficio A.I.A., ai sensi dell’art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;

visti:

- la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
- l'art. 35 della L.R. Puglia n. 19/2010: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
- l' art. 1 della L.R. n. 3/ 2014 “ Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Rischio di Incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
- Con D.Lgs. 59/05 e smi è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecniche disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate:

Per la parte relativa alla Discarica: dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;

Premesso che:

il Gestore indicato in oggetto è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 597 del 24 settembre 2008 a seguito di precedente diffida emessa nel mese di marzo 2014, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti invitava, con nota di prot. 3053 del 25/07/2014, Arpa Puglia in qualità di Autorità di Controllo, ad effettuare un nuovo sopralluogo al fine di far conoscere all'Autorità Competente se le misure adottate dal Gestore fossero risolutive delle criticità rilevate; contestualmente, l'Amministratore unico dell'Amiu - Trani con propria nota di prot. 4692 del 24/07/2014 ed acquisita al prot. di questo Servizio al n. 3065 del 28/07/2014, inviava, la nota trasmessa dal proprio Direttore Tecnico, con allegati rapporti di prova relativi al pozzo di monitoraggio P6V, da cui si rilevavano preoccupanti superamenti in ordine ad alcuni valori chimici; l'Ufficio con propria nota n. 3089 del 29/07/2014 invitava Arpa - Puglia - DAP BAT a relazionare urgentemente in merito a tali superamenti;

L'Arpa, in riscontro a detta nota procedeva immediatamente ad effettuare un sopralluogo e con nota n. 42284 del 30/07/2014 trasmetteva a questo Ufficio il relativo verbale.

Alla luce delle risultanze emerse da tale verbale, l'Ufficio, al fine di garantire la corretta conduzione dell'impianto intimava, con nota n. 3138 del 01/08/2014 una ulteriore formale diffida a:

1. procedere con immediatezza allo spurgo del pozzo di monitoraggio P6V sino alla avvenuta chiarificazione delle acque emunte e di ripetere congiuntamente ad Arpa puglia DAP - BAT i prelievi delle acque dal suddetto pozzo P6V;
2. alla rimozione immediata del percolato, secondo quanto previsto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 e smi;
3. a eliminare le tubazioni inserite tra il II lotto e vasca di ampliamento III° lotto, realizzate al fine di far confluire il percolato in quest'ultimo lotto; tanto in quanto in contrasto con quanto previsto dal D.lgs 36/03;
4. a migliorare le modalità di abbancamento giornaliero del rifiuto sul terzo lotto, in modo da escludere qualsiasi infiltrazioni sulle pareti laterali della discarica;
5. a garantire il regolare funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;
6. ad aggiornare la taratura del manometro utilizzato per i controlli di tenuta, in quanto scaduta nel mese di maggio 2013;
7. ad aggiornare la certificazione dell'addetto alle saldature, scaduta il 18/05/2014;
8. a trasmettere, entro 15 giorni, una relazione agli Enti in indirizzo indicante le motivazioni che hanno comportato l'inottemperanza alle prescrizioni autorizzative/legislative soprarichiamate

e nel contempo invitava ARPA Puglia DAP BAT ad effettuare un nuovo sopralluogo presso la discarica in esame, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate nonché relazionare sulla base delle risultanze analitiche dei campioni di acqua da prelevare dopo lo spurgo di cui al punto 1 della diffida;

Con successiva nota n. 3181 del 05/08/2014, inviata per mail al Gestore, il Servizio Rischio Industriale, facendo seguito alla suddetta diffida, dettagliava le modalità da seguire per la chiarificazione del pozzo, e più precisamente:

- il Gestore deve comunicare all'Autorità di controllo ed all'Autorità competente il "cronoprogramma" delle operazioni tecniche che saranno messe in atto per giungere alla chiarificazione del pozzo;
- b) il Gestore, durante lo spurgo, deve ripetere giornalmente le analisi chimiche dei soli parametri per i quali è stato registrato il primo superamento del valore limite, al fine di meglio comprendere quanto in atto nella falda;
- c) l'Autorità di controllo vorrà, ove di necessità, seguire le operazioni e se necessario impartire direttamente al Gestore eventuali ulteriori precisazioni tecniche necessarie per ottenere un monitoraggio efficace delle operazioni di chiarificazione, svolgere autonomi sopralluoghi.

A seguito della predetta diffida, Arpa Puglia DAP - BA trasmetteva il verbale di sopralluogo e campionamento effettuato in data 21/08/2014 e con successiva comunicazione n.46348 del 01/09/2014, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. di questo Servizio al n. 3344 riferiva che:

- il Gestore "ha proceduto ad emungere dal pozzo di monitoraggio di valle, denominato P6V, circa 30 mc. al giorno di acque di falda inquinate, con conseguente invio a recupero delle stesse, nei giorni 11 - 12 -13 -14 -18 -19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 agosto e contestualmente ha proceduto al prelievo di un campione delle acque emunte da sottoporre ad esami analitici atti a verificare le variazioni nelle concentrazioni dei parametri risultati eccedenti i valori limite di legge.
- i risultati di tali analisi denotano un apporto continuo di inquinanti in falda e pertanto fanno propendere le cause della infiltrazione in falda del percolato di discarica non ad un evento episodico bensì ad un cedimento strutturale della barriera impermeabilizzante della stessa, che determina l'inquinamento della stessa."
- sono stati autorizzati in ingresso rifiuti non biostabilizzati di sopravaglio rivenienti dagli impianti di Bari e Giovinazzo e rifiuti solidi urbani non biostabilizzati provenienti dal bacino di utenza, sottoponendoli al

solo trattamento di triturazione e vaglio prima del loro abbancamento;

- quindi non si è ottemperato all'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 7 del 27/06/2014 ed alla Circolare Ministeriale dell'agosto 2013 che ha stabilito che la tritovagliatura da sola non soddisfa l'obbligo di trattamento dei rifiuti previsto dalla direttiva 1999/31/CE e che quindi deve "necessariamente includere una adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica".

Atteso che:

l'art. 29-decies del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità Competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

1. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Viste le risultanze dei rapporti di prova effettuate su 13 campioni di acqua prelevata quasi quotidianamente dal pozzo spia denominato P6V dal 11/ al 28 agosto, riportanti superamenti di alcuni valori chimici (nitriti, ferro, manganese, nichel ed episodicamente i fluoruri) i quali denotano un apporto continuo di inquinanti in falda che fanno propendere che l'infiltrazione in falda del percolato non derivi da un evento episodico bensì ad un cedimento strutturale della barriera impermeabilizzante della stessa discarica;

Viste le risultanze analitiche del rapporto di prova effettuato sul campione di acqua prelevato dal pozzo spia sito a monte della discarica e denominato P2M, che non ha riscontrato parametri eccedenti i limiti di legge;

Vista la reiterazione accertata di irregolarità gestionali da parte del Gestore con riferimento all'abbancamento di rifiuti non biostabilizzati, ed alla continua presenza di percolato in superficie.

Considerato il mancato rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza n.7/2014 del Presidente della Regione Puglia;

L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con propria nota n. 3389 del 03/09/2014 ha inteso sospendere ai "sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera b del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di conferimento di rifiuti in discarica, sita in agro di Trani alla località Purovecchio, per un periodo di 30 giorni a partire dalla data odierna e comunque per il tempo necessario alla risoluzione delle difformità riscontrate."

Disponendo inoltre che

"il riavvio delle attività presso la stessa discarica potrà avvenire solo dopo l'adozione delle misure di sicurezza ed emergenza poste in essere dal Gestore, volte alla risoluzione delle problematiche ambientali evidenziate previo preventivo parere da parte di ARPA Puglia che a seguito di nuovo sopralluogo attesti il ripristino della regolarità delle condizioni di esercizio dell'impianto."

Diffidando inoltre il Gestore AMIU SpA:

1. A predisporre un piano di intervento volto alla urgente individuazione delle cause che hanno determinato l'inquinamento riscontrato;
2. a porre in essere le misure di sicurezza ed emergenza volte al contenimento dell'inquinamento, tra cui

l'immediata copertura del lotto n. 3, in modo tale da non permettere l'infiltrazione di possibili piogge con conseguente incremento dello stesso percolato

3. a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica (per esempio la rimozione delle tubazioni inserite tra il II lotto e la vasca di ampliamento III° lotto, realizzate al fine di far confluire il percolato in quest'ultimo lotto);

4. al mantenimento continuo del battente minimo tecnico del percolato raccolto sul fondo della discarica.

5. a provvedere alla trasmissione immediata di una relazione agli Enti in indirizzo, in merito alle misure adottate e alle motivazioni che hanno determinato le irregolarità accertate da ARPA Puglia - DAP BAT.

Considerato che:

in occasione della C.d.S. del 11/02/2015 avente ad oggetto la valutazione del piano di caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 - comma 3 del D.lgs 152/2006 è emersa l'inadeguatezza delle misure di emergenza attuate in quanto non hanno determinato sia l'isolamento delle fonti inquinanti sia il contenimento della relativa diffusione;

Vista:

l'Ordinanza n. 7/2015 emanata dal Commissario Prefettizio della Città di Trani con cui si dispone " in via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo, anche per soli fini agricoli/irrigui, dell'acqua sotterranea da tutti i pozzi privati, provvisti e/o sprovvisti di autorizzazione provinciale/regionale, allocati all'esterno del perimetro della discarica e distanti da esso non meno di 500 metri.....omissis";

l'Ordinanza n. 1/2015 emanata dalla Provincia BAT con cui la società AMIU s.p.a. viene diffidata a:

- attivare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza/urgenza del sito.....omissis al fine di ricondurre le acque sotterranee al di sotto dei valori limiti delle CSC;

- dare comunicazione.....degli ulteriori interventi di messa in sicurezza.....che dovranno riguardare:

1. gli interventi per il potenziamento e la funzionalità in continuo dell'emungimento di percolato finalizzato alla massima estrazione dello stesso;

2. copertura di emergenza del terzo lotto;

3. opere di contenimento idraulico della falda (pump and treat)

- gli effetti delle azioni di messa in sicurezza.....omissis

- un costante flusso di informazioni con le Autorità competenti.....omissis;

VISTA

la relazione inviata dal Gestore Amiu in data 21/02/2015 ed acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 000776 del 23/02/2015 avente ad oggetto " Riscontro adempimenti conseguenti al provvedimento di diffida e sospensione emesso con nota prot. 3389 del 03/09/2014"

Considerato che

- Il Gestore, durante il tavolo di coordinamento tenutosi presso la Provincia BAT in data 19 marzo 2015, ha rappresentato che non dispone delle risorse finanziarie necessarie per affrontare i costi degli interventi disposti;

- L'ARPA Puglia e l'ASL BAT, durante il medesimo tavolo tecnico, hanno paventato possibili incrementi di criticità sulla qualità delle acque sotterranee, già oggetto di indagine ambientale, con conseguenti pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

- Il Gestore in riscontro alla nota, prot. 1037 del 16/03/2015, con cui questo Ufficio AIA chiedeva di conoscere celermente lo stato d'avanzamento degli interventi proposti all'interno della Relazione

“Riscontro adempimenti conseguenti al provvedimento di diffida e sospensione emesso con nota prot. 3389 del 3.9.2014” comunicava con propria mail del 31/03/2015, acquisita in data 07/04/c.a. al prot. di questo servizio n 1284 che “sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione di n. 2 pozzi esterni in prossimità del pozzo P6V e n. 3 pozzi di estrazione del percolato con relativo sistema di monitoraggio in continuo dei relativi livelli con dispositivo di segnalazione ottico-acustica in caso di innalzamento del livello oltre la soglia di sicurezza individuata”.

e che pertanto visto:

- il principio di precauzione introdotto dalla normativa comunitaria, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza (TAR Lecce n. 1341 del 14.07.2011) prevede che «anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività»;

- l'articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/06 prevede al comma 3bis che “l'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;

- l'art. 29 - sexies del D.Lgs. 152/06 prevede che: “l'autorizzazione integrata ambientale... omissis... deve includere tutte le misure necessarie... omissis... al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso”

VISTO:

l'art. 29-decies del Decreto Legislativo 152/06 e smi che al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità Competente procede:

alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente ad Interim dell'Ufficio A.I.A. adotta il presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte:

di revocare, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera c del D.lgs. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 597 del 24 settembre 2008 al Gestore AMIU s.p.a. per la Discarica sita in agro di Trani alla località Purovecchio non avendo la stessa Società ottemperato a quanto prescritto nel precedente atto di diffida e sospensione n. 3389 del 03/09/2014 ed in particolare:

1. a porre in essere le misure di sicurezza ed emergenza volte al contenimento dell'inquinamento, tra cui l'immediata copertura del lotto n. 3, in modo tale da non permettere l'infiltrazione di possibili piogge con conseguente incremento dello stesso percolato
2. a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
3. al mantenimento continuo del battente minimo tecnico del percolato raccolto sul fondo della discarica.

Individuare, ai sensi della Legge Regionale 17/07 e smi, la Provincia BAT quale Autorità Competente al rilascio di provvedimenti settoriali, quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'utilizzo della torcia come sistema ordinario di abbattimento del biogas nonché ogni altro successivo titolo autorizzatorio nei confronti del Gestore necessario a garantire la tutela ambientale pur in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "AMIU s.p.a." con sede legale in Via Barletta 161 - 70059 TRANI e alla Provincia di BAT

di dare evidenza del presente provvedimento al Comune di Trani, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio, al Servizio Ecologia e Ciclo Rifiuti e Bonifica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 11 fasciate
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - nel Portale Ambientale regionale  
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Dott. Giuseppe Maestri

---